

Il rapporto genitori - figli secondo il codice civile

Author : Francesca Bonaccorsi

Date : 1 aprile 2015



Cari Lettori,
oggi con *InQuadriamo il diritto* [continuiamo a vedere insieme](#) in che modo il codice civile disciplina il **rapporto tra genitori e figli** e analizziamo, in particolare, le norme che regolano la fase "patologia" di questo rapporto così delicato e complesso.

Innanzitutto, il codice prevede che, qualora tra i genitori nasca un **forte ed insormontabile** contrasto su questioni di particolare importanza relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione dei figli, ciascun genitore può ricorrere al giudice indicandogli i provvedimenti che vorrebbe adottare nei confronti dei figli.

In questo caso, il giudice ha l'obbligo di **sentire entrambi i genitori** e di **ascoltare il figlio** che abbia **compiuto dodici anni** (o anche il figlio di età inferiore, se il piccolo dimostra di avere **capacità di discernimento**, ossia se dimostra di avere la capacità di rendersi conto del senso delle domande che gli vengono formulate e di determinarsi in relazione ad esse). Una volta completato questo ascolto, il giudice dovrà limitarsi a **suggerire ai genitori le scelte** che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se, poi, il contrasto tra i due genitori dovesse permanere, il giudice non potrà fare altro che **attribuire il potere di decisione** a quello dei genitori che, di volta in volta, sarà ritenuto il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il codice civile prevede, inoltre, delle **misure di tutela graduate contro il genitore che trascura i suoi doveri di cura, educazione e mantenimento del figlio o che abusa dei suoi poteri creando un grave pregiudizio al figlio**. Il giudice può, infatti, adottare **ogni provvedimento ritenuto più opportuno** nell'interesse del figlio (anche dopo aver ascoltato quest'ultimo) e può, nelle ipotesi più gravi, dichiarare il genitore **decaduto dalla responsabilità genitoriale**. Inoltre, in presenza di seri e gravi motivi, il giudice può anche disporre l'**allontanamento** del figlio dalla casa familiare o, al contrario, l'allontanamento dalla casa familiare del genitore che maltratta il figlio.

Le sanzioni appena viste, così come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sono chiaramente molto pesanti e fortemente invasive, ed è per questo che il codice prevede che il giudice possa sempre **revocare** i provvedimenti adottati e **reintegrare** il genitore nella sua responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata e quando sia escluso ogni pericolo per il figlio.

Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi